



REPUBBLICA ITALIANA

REP.xx

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le pari opportunità

Contratto di affidamento del Servizio di gestione del call center dedicato al numero nazionale di pubblica utilità 1522 e dei connessi servizi di formazione, comunicazione, promozione, informazione, monitoraggio, reporting, elaborazioni statistiche, aggiornamento della mappatura dei centri antiviolenza e della case rifugio nonché di gestione dell'infrastruttura tecnologica e dei canali informativi correlati al 1522 – CIG 996450165A

L'anno xxxx, il giorno xx del mese di xxxxx, in Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Largo Chigi 19, innanzi a me, xxxxxxxx, in qualità di Ufficiale rogante della Presidenza del Consiglio dei ministri, come da DSG xxxxxxxx visto e annotato all'UBRRAC in data xxxxxxxx, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti e con il mio consenso

SONO PERSONALMENTE COMPARSI

La Cons. xxxx, nata a xxx il xxxxxxx, nella sua qualità di Capo del Dipartimento xxxxx, delegata alla stipula del presente contratto con determina a firma xxxxx, datata xxxx, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, CF 80188230587, di seguito indicato anche come "P.C.M." o "Amministrazione" o "Presidenza"

E

La/il xxx, nata/o a xxx il xxx, CF. xxxx, che interviene alla stipula e firma

Allegato 3

del presente atto nella qualità di Legale Rappresentate della xxx, con sede legale in via xxx x, xxxx, P. I.V.A. xxxxx, che nel contesto del presente atto verrà indicata più brevemente “Impresa”, “Società”, “Società aggiudicataria” e/o “soggetto aggiudicatario”, della cui identità personale mi sono accertato dietro presentazione di relativo documento di identità

PER

la stipula del contratto di gestione del call center dedicato al numero di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking – CIG: 8786581405.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale delle parti e dell’Ufficiale rogante e stipulato secondo le modalità elettroniche, ai sensi dell’art. 18 del D. lgs. n. 36/2023.

PREMESSO CHE

.....

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, avendone io Ufficiale rogante accertata l’identità e la capacità giuridica, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L’esecuzione del presente contratto è regolata:

1. dalle clausole del presente contratto, da quelle del Disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto e dagli altri atti di gara comunque menzionati nel presente contratto, tra cui l’offerta tecnica ed economica

Allegato 3

presentata dalla Società aggiudicataria in sede di gara;

2. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione ed in particolare dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36/2023;

3. dal D. Lgs. n. 303/1999 “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e dal susseguente D.P.C.M. 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

4. dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia”;

5. dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

6. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del call center dedicato al numero nazionale di pubblica utilità 1522 e dei connessi servizi di formazione, comunicazione, promozione, informazione, monitoraggio, reporting, elaborazioni statistiche, aggiornamento della mappatura dei centri antiviolenza e della case rifugio, nonché di gestione

Allegato 3

dell'infrastruttura tecnologica e dei canali informativi correlati al 1522, così come specificato nel capitolato speciale d'appalto.

Il servizio sopra citato viene conferito dall'Amministrazione e deve essere erogato dalla Società aggiudicataria senza riserve, secondo tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti dalle clausole del presente contratto, da quelle del capitolato speciale d'appalto e dagli altri atti di gara comunque menzionati nel presente contratto, tra cui l'offerta tecnica ed economica presentata dalla Società aggiudicataria in sede di gara.

Art. 4 - NUMERO CIG

Il numero CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alla relativa procedura di gara è valido ai fini del presente contratto è: 996450165A.

Art. 5 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

La Società contraente riconosce che il presente contratto è sottoposto, ai sensi dell'art. 18, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri successivi controlli previsti dalle norme proprie della stazione appaltante e che lo stesso acquisterà efficacia solo all'esito positivo dell'approvazione e dei suddetti controlli.

Riconosce altresì che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e che, pertanto, lo stesso si risolverà ove tale verifica non abbia dato esito positivo (art. 92, comma 3, D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159).

Art. 6 – ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

La durata del contratto è stabilita in ventiquattro mesi.

Art. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo massimo, comprensivo di ogni onere e spesa, che potrà essere corrisposto alla Società per l'intera gestione del servizio oggetto del presente contratto corrisponde ad € xxxx (xxxx), IVA xxx x comprensivo di € xxx relativi ai costi per la sicurezza, in conformità con quanto dichiarato dalla stessa nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in sede di gara.

Il pagamento avviene in rate trimestrali posticipate di uguale importo, previa emissione di regolari fatture elettroniche con indicazione della tranche di pagamento richiesta e previa presentazione di analitica relazione circa l'oggetto e i risultati dell'attività resa e previa certificazione del Direttore Esecutivo del Contratto attestante la regolare esecuzione del servizio nel periodo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, in materia di emissione trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, il codice IPA del competente Servizio è: xxxxxx.

Art. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società aggiudicataria, per la tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti

Allegato 3

dall'affidamento in oggetto, è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.

Tale clausola di osservanza della Legge 136/2010 e s.m.i., rivestendo carattere di tassatività, è inserita nel contratto, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo.

Art. 9 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

La società aggiudicataria prende atto che l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, dettata in particolare dal D. Lgs. 159/2011 - "Codice delle leggi antimafia" e dall' art. 94, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del sopra citato "Codice delle leggi antimafia", le pubbliche amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti il cui valore sia superiore a 150.000,00 euro.

Poiché il valore dell'affidamento oggetto del presente contratto risulta superiore all'importo di cui sopra, l'Amministrazione ha effettuato in data xx la richiesta dell'informazione antimafia su tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del "Codice delle leggi antimafia" con le modalità e la tempistica stabilite dall'art. 91, comma 3, del medesimo Codice.

In attesa del rilascio dell'informazione antimafia all'esito delle necessarie verifiche da parte del competente Prefetto, vista l'urgenza, le parti, anche in assenza dell'informazione antimafia, procedono, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, alla stipula del presente contratto sotto

Allegato 3

condizione risolutiva.

Laddove, successivamente alla stipula del contratto, siano accertati, all'esito delle informazioni fornite dal Prefetto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società aggiudicataria, l'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal già citato dell'art. 92 del D. Lgs 159/2011, provvederà al recesso dal presente contratto, fatte salve le modalità di applicazione disposte nell'art. 92 richiamato.

Art. 10 - GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte col presente contratto, la Società, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, presenta la polizza fideiussoria n. xxxxx, stipulata in data xxxxxx con la xxxx.

Art. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA

Secondo quanto previsto dall'art. xxx del Capitolato speciale di gara la Società aggiudicataria presenta la polizza assicurativa n.xxxx sottoscritta in data xxxx con la xxxxxx Assicurazioni.

La relativa documentazione è allegata al presente contratto e ne costituisce parte integrante.

Art. 12 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO CON I PROPRI DIPENDENTI

La Società aggiudicataria si obbliga:

- ad ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica verso tutto il personale impiegato nel servizio;

Allegato 3

- ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Si rimanda in ogni caso a quanto previsto dall'art. 16 lett. a del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 13 – GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'impresa non potrà sospendere il servizio per nessun motivo; non potrà eccepire l'irregolarità di controprestazione.

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'impresa dovrà darne avviso alla Presidenza con anticipo di almeno 48 ore.

Le interruzioni parziali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del soggetto ag-

Allegato 3

giudicatario, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della diligenza commisurata all'importanza del servizio. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, etc.

Art. 14 – PENALI

Per le violazioni indicate nell'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, il DPO applicherà, nei confronti della Società contraente, le penali così come stabilito dallo stesso articolo 18.

In ogni caso la penale potrà essere irrogata, previa comunicazione scritta, sino ad un importo massimo del dieci per cento del corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Impresa, anche qualora le irregolarità e/o le inadempienze riscontrate dipendessero da fatto di terzi.

Ferma l'applicazione della penale il DPO avrà diritto al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, del codice civile, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto.

Art. 15 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 16 lett d del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 16– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Presidenza potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c., mediante comunicazione in tal senso da inviare alla Società per lettera raccomandata o per posta elettronica certificata, nel caso in cui l'Impresa:

- commetta frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
 - violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
 - interrompa il servizio;
 - non versi ai dipendenti le retribuzioni dovute nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
 - ometta di effettuare i pagamenti obbligatori in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento;
 - contravvenga al divieto di subappalto e di cessione del contratto;
 - dimostri manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
 - reiteratamente non rispetti le modalità di esecuzione contrattuali o reiteri irregolarità o inadempimenti;
 - risulti gravemente inadempiente in misura da comportare, ad insindacabile giudizio della Presidenza, un grave danno;
 - dimostri comprovata inadeguatezza nell'organizzazione del lavoro;
 - non si adegui tempestivamente ai rilievi formulati dal DPO in sede di collaudo dei servizi o di esecuzione del contratto;
 - non osservi i tempi di risposta, così come indicati nell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto;
- ometta le prescritte comunicazioni in caso di sostituzione o assunzione di

Allegato 3

nuove operatrici e/o esperti;

- ometta o ritardi l'invio dei report.

Con la risoluzione del contratto, sorge per la Presidenza il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno della Società inadempiente e fatti salvi ulteriori danni.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa nelle forme prescritte con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All'Impresa saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Presidenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto. Esse sono dedotte dalla rata di pagamento a favore dell'Impresa, senza pregiudizio dei diritti della Presidenza sui beni di questa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 17 - SUBAPPALTO

Il contraente deve eseguire direttamente – e vi è quindi divieto di subappalto - i servizi di gestione del call center dedicato al numero nazionale di pubblica utilità 1522 di cui al punto 3 lett. A del capitolato speciale d'appalto e i servizi di management di cui al punto 3 lett. E del capitolato speciale d'appalto.

In caso di subappalto, il contraente aggiudicatario e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

Allegato 3

dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 18 – CLAUSOLA DI “PANTOUFLAGE”

La Società aggiudicataria presta dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, che hanno esercitato, nei confronti dell'impresa, poteri autoritativi o negoziali per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente contratto dovrà considerarsi nullo ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dalla stessa Amministrazione, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

Art. 19 – PATTO DI INTEGRITÀ

E' allegato al presente contratto il Patto di Integrità, sottoscritto dalle parti, che ne costituisce parte integrante, e stabilisce la reciproca formale obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'impresa si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di

Allegato 3

condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal D.P.C.M. 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

In ogni caso il contratto dovrà considerarsi risolto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL'UTENZA

La società contraente deve assicurare la totale riservatezza dei dati e dei contenuti delle segnalazioni che pervengono al 1522 e, comunque, dei dati e contenuti appresi in esecuzione del contratto.

Tutti i dati raccolti o appresi in esecuzione del contratto dovranno essere trattati, anche con strumenti informatici, dalla Società contraente nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento UE 2016/679 (Regolamento per la Privacy).

E' fatto divieto alla Società contraente di utilizzare i dati e la reportistica predisposta in esecuzione del contratto per fini diversi e senza previa autorizzazione del DPO.

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR) riguardante il trattamento dei dati personali delle persone fisiche nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n.101, di seguito, congiuntamente, *Normativa sulla privacy*, si precisa che, in relazione all'espletamento delle attività previste dal pre-

Allegato 3

sente contratto, le parti (DPO e Associazione contraente), ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di “Titolari autonomi”, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla suddetta normativa.

Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente contratto, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

Art. 22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali, comprese le spese per la stipula e per la registrazione.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa (€ 200,00), ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Art. 23 - DOMICILIO ELETTO DALL'AMMINISTRAZIONE

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Amministrazione elegge il proprio domicilio legale nella sede amministrativa, in Roma, Largo Chigi, 19, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

Per gli stessi effetti, l'Amministrazione elegge il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo istituzionale pec: pariopportunita@mailbox.governo.it e, per conoscenza, al seguente indirizzo: *segreteria.pariop@governo.it*

Art. 24 – DOMICILIO ELETTO DAL CONTRAENTE

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto la società aggiudicataria elegge il proprio domicilio legale nella sede legale sita in XXX via XXXX, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

Per gli stessi effetti, la società aggiudicataria elegge il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo istituzionale PEC: XXXX e, per conoscenza, al seguente indirizzo PEC: XXXX

Art. 25 - FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Sono specificamente approvate per iscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di seguito elencate: art.

Richiesto, io, xxxxxxxx, Ufficiale Rogante, delegato alla stipulazione dei contratti presso la P.C.M., ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura a voce chiara ed intellegibile alle parti contraenti le quali, prima di sottoscrivere il contratto, hanno, da me interpellate, dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il su esteso contratto, stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, con firma digitale delle Parti e dell'Ufficiale Rogante, consta di numero xx facciate interamente scritte, e numero xx righe nella pagina xx, escluse le sottoscrizioni.

Roma,

Firma per la P.C.M.

xxxxx

(firmato digitalmente)

Firma per la Società aggiudicataria

xxxxx

(firmato digitalmente)

Allegato 3

Firma dell'Ufficiale Rogante

xxxxxxxxxxxxxxxx

(firmato digitalmente)